Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale di giustizia UFG
Ambito direzionale Diritto pubblico
Settore Progetti e metodologia legislativi

Maggio 2009 / BD / NAH

Protezione dei dati concernenti l'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica della Confederazione

Risultati della consultazione

Indice

1 Osservazioni preliminari ... 3

2 Risultati concernenti le questioni di fondo ... 4
21 Valutazione generale del progetto ... 4
211 Partecipanti che in linea di principio approvano il progetto ... 4
212 Partecipanti che respingono il progetto ... 4
22 Valutazione del progetto normativo ... 4
221 Progetto normativo ... 4
222 Partecipanti che approvano il progetto normativo ... 4
223 Partecipanti scettici ... 5
23 Altre osservazioni generali ... 5

3 Osservazioni su singole disposizioni ... 6
31 Art. 57*i* Principi ... 6
311 Capoverso 1 ... 6
312 Capoverso 3 ... 7
313 Capoverso 4 ... 7
32 Art. 57*j* Infrastruttura elettronica ... 7
33 Art. 57*k* Finalità del trattamento dei dati ... 7
331 Capoverso 1 ... 7
332 Capoverso 2 ... 8
333 Capoverso 3 ... 9
334 Aspetti mancanti ... 9
34 Art. 57*l* Disposizioni d'esecuzione ... 10
35 Modifica della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale ... 11
36 Modifica della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) ... 11
37 Modifica della legge sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione ... 11

Avamprogetto di revisione del 12 dicembre 2008 ... 12

Elenco dei partecipanti alla consultazione ... 14

1 Osservazioni preliminari

Con lettera del 12 dicembre 2008, l'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha sottoposto a diversi destinatari[1] l'avamprogetto di revisione della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS *172.010*) e il pertinente rapporto esplicativo, affinché potessero esprimere un parere. La procedura di consultazione si è conclusa il 31 marzo 2009.

L'avamprogetto riguarda la protezione dei dati nell'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica della Confederazione (telefoni, computer, controlli degli accessi, registrazioni video ecc.). Chi utilizza tale infrastruttura lascia inevitabilmente tracce elettroniche (p. es. orari e utenti di un collegamento telefonico o siti Internet visitati e i computer impiegati). Tali dati possono essere analizzati anche in riferimento a persone e comprendere dati personali degni di particolare protezione. L'analisi dei dati permette in alcuni casi l'allestimento di profili della personalità.

Secondo la perizia del 20 ottobre 2005 sugli aspetti giuridici legati alla conservazione dei dati relativi alle comunicazioni, redatta dall'UFG su incarico del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), anche la conservazione (memorizzazione) dei dati marginali delle comunicazioni costituisce una forma di trattamento di dati personali ai sensi della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (art. 17 LPD; RS *235.1*) e necessita quindi di una base legale formale, di cui gli organi federali attualmente non dispongono.

Le disposizioni sulla protezione dei dati proposte sono intese a colmare questa lacuna e a disciplinare, mediante una legge in senso formale, il trattamento dei dati connesso all'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica della Confederazione. Da un lato le modifiche proposte sono volte a proteggere gli utenti di tale infrastruttura da un trattamento dei dati illecito da parte dei gestori; dall'altro questi ultimi devono disporre di una base legale che li legittimi a trattare determinati dati qualora sia ritenuto necessario.

In totale sono state inoltrate 45 risposte da parte di:

- 26 Cantoni;
- 5 partiti politici;
- 3 tribunali;
- 8 associazioni mantello nazionali;
- 3 altre organizzazioni e associazioni.

Hanno esplicitamente rinunciato a pronunciarsi: i Cantoni Appenzello Esterno e Glarona, il PPD e il PS, l'Unione delle città svizzere, la SIC Svizzera e l'Unione svizzera degli imprenditori. Sono quindi stati analizzati 38 pareri.

[1] Cfr. l'elenco alla fine del documento.

2 Risultati concernenti le questioni di fondo

21 Valutazione generale del progetto

211 Partecipanti che in linea di principio approvano il progetto

In linea di principio, il progetto viene sostenuto da 30 partecipanti alla consultazione:
- TPF (1);
- AG, AI, BE, BL, BS, FR, GE, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, TG, UR, VD, ZH (20);
- PLR, PCS (2);
- CP, FSA, SwissBanking, USS, usam, Posta, privatim (7).

25 partecipanti approvano la creazione di basi legali (17 Cantoni: AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GR, LU, NE, NW, OW, SH, SO, TG, VD, ZH; 2 partiti: PLR, PCS; 6 associazioni: FSA, SwissBanking, USS, USAM, CP, privatim) e 8 di loro ritengono che la LOGA rappresenti il giusto nesso giuridico (AI, BS, NW, OW, ZH, PCS, CP, usam).

Tuttavia, sul progetto normativo vengono espresse alcune riserve (cfr. n. 2.2.3) e per questo motivo GR respinge l'avamprogetto concreto.

212 Partecipanti che respingono il progetto

Il progetto viene respinto dall'UDC, che non considera necessaria una legge specifica per l'Amministrazione federale, dal momento che le leggi generali (in particolare la Legge Federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati, LPD) sono applicabili anche a quest'ultima.

22 Valutazione del progetto normativo

221 Progetto normativo

L'avamprogetto sottoposto a consultazione (AP-LOGA) prevede la possibilità per gli organi federali di registrare in una prima fase praticamente tutti i dati generati dall'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica della Confederazione. La definizione di «infrastruttura elettronica» è generale, per evitare di doverla adattare nel caso di innovazioni tecniche. La limitazione del trattamento dei dati viene attuata nella fase di trattamento successiva, non (ancora) in riferimento a persone, consentita soltanto per le finalità elencate in maniera esaustiva. Per un trattamento in riferimento a persone (ovvero per risalire a determinate persone) devono essere soddisfatte condizioni aggiuntive.

222 Partecipanti che approvano il progetto normativo

2 partecipanti alla consultazione approvano l'avamprogetto perché rispetta i sette principi in materia di protezione dei dati (CP, usam).

Visto che in alcuni ambiti non è sempre tecnicamente possibile evitare inutili raccolte di dati (come previsto dalla legislazione in materia di protezione dei dati), 1 partecipante alla consultazione ritiene opportuno che la registrazione dei dati venga sottoposta a meno limitazioni rispetto al loro trattamento successivo (ZH).

223 Partecipanti scettici

13 partecipanti alla consultazione sono scettici per quanto concerne il progetto normativo:
- AG, BL, BS, GR, NE, SH, SO, TI, VD, ZH (10);
- PCS (1);
- USS, privatim (2).

Questi partecipanti richiedono una regolamentazione più precisa. Visto il peso delle considerazioni a sfavore del progetto, GR respinge il testo proposto.

Vengono espresse le seguenti considerazioni:
- L'*autorizzazione generale* a registrare tutti i dati (art. 57*i* AP-LOGA) è troppo ampia. Visto che il trattamento dei dati, di cui fa parte anche la registrazione, a volte costituisce una notevole ingerenza nel diritto fondamentale alla protezione dei dati, il legislatore deve stabilire quali registrazioni sono giustificate (AG, BL, BS, GR, NE, SH, SO, TI, VD, ZH, privatim). Le considerazioni pratiche a favore di una raccolta di dati generalizzata non sono convincenti: la protezione dell'individuo è tanto importante da non poter essere limitata soltanto per evitare un paio di pagine in più nella raccolta delle leggi (PCS).
- Il *termine infrastruttura elettronica* (art. 57*j* AP-LOGA) è troppo ampio. Di fronte al rapido sviluppo tecnico, permettere l'uso di tutti gli strumenti possibili risulta problematico. In base alla regolamentazione proposta sarebbe per esempio ammesso registrare attraverso il GPS il luogo in cui si trova un veicolo di servizio e il percorso che effettua (BL, GR, NE, SH, SO, TI, privatim).
- La questione diventa ancora più problematica a causa dell'*interazione con l'articolo 57k capoverso 3 AP-LOGA,* che scardina le limitazioni presenti nel diritto di procedura penale e in altre leggi (AG, GR, NE, SH, SO, TI, privatim).
- La *norma di delega* (art. 57*l* AP-LOGA) è troppo ampia; i principi generali della regolamentazione devono essere inseriti nella legge (LU, SH, SO, ZH).
- Inoltre, il *trattamento di registrazioni* tanto diverse di dati (art. 57*k* capoversi 1 e 2 AP-LOGA) deve essere regolamentato in modo molto più differenziato (AG, NE, SO, privatim).

23 Altre osservazioni generali

Sono state fatte le seguenti considerazioni:
- L'avamprogetto non tiene abbastanza conto del fatto che l'utilizzazione dell'infrastruttura di regola avviene nell'ambito di un *rapporto di lavoro* (AI, TG, ZH, Posta, USS). Nel rapporto di lavoro il proprietario degli apparecchi ha interessi giustificati maggiori rispetto a quando l'infrastruttura viene messa a disposizione di terzi (AI). Per quanto concerne questo aspetto, vengono presentate diverse proposte (cfr. n. 3).
- *Applicabilità sussidiaria della regolamentazione proposta*: sarebbe necessario chiarire nel rapporto esplicativo che la regolamentazione sul trattamento dei dati secondo la LOGA è applicabile soltanto se l'utilizzazione delle apparecchiature tecniche (p.es. apparecchi per la sorveglianza video) è legittima (ZG).
- L'*armonizzazione dei regolamenti per l'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica* non soltanto è auspicabile, bensì necessaria (VD, ZH, CP, PCS, usam).
- La *terminologia* non è chiara: secondo la LPD, il termine «registrazione» è un aspetto del «trattamento» (ZH).

3 Osservazioni su singole disposizioni

31 Art. 57*i* Principi

311 Capoverso 1

Riserve: 15 partecipanti alla consultazione mostrano scetticismo (9 Cantoni: AG, BL, BS, NE, SH, SO, TI, VD, ZH; 1 partito: PCS; 5 associazioni: CP, FSA, USS, usam, privatim).

Vengono espresse le seguenti considerazioni:

- *L'autorizzazione generale a registrare i dati è troppo ampia e pertanto intacca i diritti fondamentali* (AG, BL, BS, GR, NE, SH, SO, TI, VD, ZH, privatim; cfr. n. 2.2.3).
- *L'autorizzazione generale* viola i principi della *parsimonia e della non eccedenza dei dati* (AG, BS). Dal punto di vista legale è necessario che siano registrati solo i dati che vengono utilizzati conformemente all'articolo 57*k* AP-LOGA (GR).
- *L'autorizzazione generale* viola il principio secondo cui la raccolta dei dati deve essere *riconoscibile da parte della persona interessata* (AG, BS).
- L'applicabilità a *tutti gli organi federali* è troppo ampia (BL, VD, FSA). È problematico il fatto che anche gli enti privati che svolgono compiti nel settore pubblico (p.es. le assicurazioni malattia) siano sottoposti a tale regolamentazione e che quindi tutti i dati da questi rilevati possano essere memorizzati (BL). Sarebbe necessaria una regolamentazione differenziata per i vari utenti dell'infrastruttura (personale federale, visitatori, parlamentari); è considerata problematica la memorizzazione di dati da parte di parlamentari che utilizzano il materiale elettronico e la rete dell'Amministrazione federale (VD). Non è giustificato che, come sarebbe possibile in base alla regolamentazione proposta, vengano registrati anche web server con informazioni liberamente accessibili (come «admin.ch» o «bger.ch») e, di conseguenza, anche l'utilizzazione di tali siti da parte di terzi (FSA).
- *Il termine «organi federali» deve essere precisato* (ZH, CP, usam). Tenendo conto dell'applicazione del diritto da parte degli organi cantonali, potrebbero verificarsi problemi di interpretazione: quando i Cantoni applicano il diritto federale, i loro impiegati o incaricati non sono per questo considerati organi federali (ZH).
- Non si tiene sufficientemente conto del fatto che *l'utilizzazione dell'infrastruttura* avviene *di solito nell'ambito di un rapporto di lavoro* (AI, TG, ZH, USS, Posta).

Vengono proposte le seguenti limitazioni dei principi:

- La registrazione deve essere consentita *soltanto quando* è considerata *necessaria a determinati scopi*, come lo svolgimento dei compiti amministrativi, la garanzia della sicurezza e di un buon funzionamento o la fatturazione (BL, TI, ZH, USS), oppure per le finalità menzionate nell'articolo 57*k* AP-LOGA. La registrazione e il trattamento di dati degni di particolare protezione e profili della personalità dovrebbero essere limitati almeno alle finalità riportate nell'articolo 57*k* (USS).
- L'autorizzazione generale alla registrazione di dati dovrebbe avere un *limite temporale*: se il funzionamento dell'infrastruttura di comunicazione dipende dalla memorizzazione temporanea di determinati dati in riferimento a persone, il trattamento di tali dati deve essere possibile soltanto mentre è attivo il rispettivo collegamento. Per una maggiore durata di elaborazione è necessario che la registrazione dei dati in questione abbia una particolare finalità, che deve essere sancita per legge (BL).
- *Il campo di applicazione («organi federali») deve essere limitato*. Non devono essere registrati i dati relativi a:
    - impiegati cantonali oppure impiegati o persone incaricate dai Comuni, che consultano per esempio il sistema Infostar sullo stato civile (ZH);

- persone che svolgono compiti di minore interesse pubblico; il criterio distintivo dovrebbe essere costituito dal fatto che il compito sia stato affidato direttamente dalla Confederazione, mentre una semplice delega di un compito pubblico basata su una legge non sarebbe sufficiente (CP, usam);
- utenti di web server come «admin.ch» o «bger.ch» (FSA).

La cerchia delle persone interessate deve essere circoscritta: dovrebbero essere registrati soltanto i dati relativi al personale federale e ad altri singoli gruppi di persone, come per esempio militari e parlamentari (FSA).

312 Capoverso 3

Approvazione: 1 partecipante alla consultazione ritiene giusta questa disposizione (TI).

Rifiuto: 2 partecipanti considerano sbagliata la disposizione e la respingono perché i profili della personalità non risultano già dalla registrazione, ma soltanto da un ulteriore trattamento dei dati (PCS, ZH). Inoltre, l'impostazione è troppo generale (ZH): i dati degni di particolare protezione non dovrebbero essere registrati senza l'ausilio di ulteriori strumenti di controllo e senza la possibilità per le persone interessate di prenderne atto, opporsi o effettuare correzioni. La registrazione di questo tipo di dati non dovrebbe essere ammessa.

313 Capoverso 4

Rifiuto: 2 partecipanti alla consultazione respingono questa disposizione, in quanto poco chiara (SG) e troppo limitata (ZH). SG propone di sostituire la formulazione negativa con una frase affermativa, come per esempio «Per la registrazione dei contenuti di conversazioni telefoniche è applicabile l'articolo 179bis segg. del Codice penale del 21 dicembre 1937» (SG).

32 Art. 57*j* Infrastruttura elettronica

Riserve: 7 partecipanti alla consultazione ritengono troppo ampia questa disposizione (6 Cantoni: BL, GR, NE, SH, SO, TI; 1 associazione: FSA).

Il termine «infrastruttura elettronica» dovrebbe essere precisato e circoscritto, nonché distinto dall'utilizzazione non registrata; i web server con informazioni liberamente accessibili non dovrebbero farne parte (FSA).

33 Art. 57*k* Finalità del trattamento dei dati

Approvazione: 2 partecipanti alla consultazione (CP, usam) ritengono che le norme riportate nell'art. 57*k* rispettino i principi in materia di protezione dei dati, un partecipante (SwissBanking) le considera giustificate.

331 Capoverso 1

Riserve: 3 partecipanti alla consultazione esprimono riserve in merito all'applicazione della disposizione nell'ambito dei rapporti di lavoro (AI, ZH, Posta):

- La *lettera c* è ritenuta troppo restrittiva, dal momento che nella maggior parte dei casi i collegamenti vengono svolti nell'ambito di un rapporto di lavoro; sono infatti possibili altre situazioni in cui risulta giustificato il trattamento di dati marginali nell'ambito del rapporto di lavoro, per esempio la raccolta temporanea di dati per eseguire un controllo se oltre a un regolamento per una corretta utilizzazione esistono anche chiare regole interne per i collegamenti a Internet (AI).
- È necessario aggiungere una lettera f con il seguente testo: «i dati concernenti le prestazioni di lavoro del personale: per il controllo degli obiettivi qualitativi e quantitativi» (Posta).
- La lettera d riguarda esclusivamente il personale federale e pertanto potrebbe eventualmente essere spostata nella legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers; RS *172.220.1*; ZH).

Inoltre si propone di eliminare la lettera a, perché la salvaguardia dei dati mediante copie di riserva rappresenta un caso concreto di registrazione che potrebbe essere disciplinato nell'ordinanza, conformemente all'articolo 57*l* lettera a AP-LOGA (AI).

332 Capoverso 2

Approvazione: 1 partecipante alla consultazione approva l'elenco esaustivo delle finalità per il trattamento dei dati in riferimento a persone (SwissBanking).

Riserve: 7 partecipanti (ZH, TPF, AI, TG, TI, Posta, USS) sono scettici in riferimento al capoverso proposto.

Due aspetti non sono disciplinati in maniera soddisfacente:

- Il riferimento a un *chiarimento in merito a un sospetto di abuso* (*lett. a*) può dare adito a equivoci (AI, TI, TPF): non è chiaro cosa si intenda per «sospetto concreto di abuso» (AI, TI). Dal rapporto esplicativo non si evince cosa venga considerato come utilizzazione abusiva dell'infrastruttura (AI). Il trattamento dei dati senza alcuna limitazione al fine di ottenere «chiarimenti in merito a un sospetto concreto di abuso» è controverso (TPF). Il TPF propone di procedere come stabilito nelle direttive del tribunale elaborate insieme all'IFPDT in riferimento alle registrazioni video, prevedendo quindi diverse graduazioni a seconda della gravità dell'abuso sospettato. Secondo tali direttive le registrazioni possono essere utilizzate soltanto per le finalità ivi citate, che comprendono, oltre alla protezione dei locali e dei collaboratori del tribunale, anche l'eventuale conservazione delle prove per procedimenti penali nonché (in caso di violazioni piuttosto gravi) amministrativi e civili. In questo modo, il trattamento di dati personali ammesso dipende dal concreto sospetto di abuso. La nuova disposizione nella LOGA dovrebbe essere precisata in maniera simile. L'USS propone di integrare la lettera a indicando che il trattamento in riferimento a persone al fine di chiarire il sospetto di un abuso è ammesso soltanto a condizione che la persona interessata sia informata per scritto sulla sorveglianza effettuata e sul suo svolgimento concreto.

- Non è stato riflettuto abbastanza sull'applicabilità delle disposizioni nell'ambito di un *rapporto di lavoro* (AI, ZH, USS). Infatti, nel rapporto di lavoro il datore di lavoro può trattare soltanto i dati personali necessari alla gestione del personale e dei salari (art. 27 LPers) e, secondo l'articolo 328*b* del Codice delle obbligazioni (CO; RS *220*), i dati concernenti il lavoratore soltanto in quanto si riferiscano all'idoneità lavorativa o siano necessari all'esecuzione del contratto di lavoro. Per questi motivi, l'articolo 57*k* capoverso 2 AP-LOGA deve essere precisato e armonizzato con tali disposizioni. *Le*

lettere b e d non dovrebbero essere applicabili agli impiegati (USS). La *lettera c* si riferisce esclusivamente al personale federale. È pertanto necessario analizzare la possibilità di trasferire questa norma nella LPers (ZH). Visto che l'avamprogetto è applicabile anche agli impiegati cantonali che eseguono compiti federali utilizzando a tale scopo l'apparecchiatura elettronica della Confederazione (p.es. collaboratori di URC, Cassa Disoccupazione, AVS, AI), l'ulteriore trattamento dei dati dovrebbe essere sempre concordato in anticipo con il Cantone come datore di lavoro, anche se la Confederazione è la detentrice dei dati. La disposizione potrebbe essere integrata come segue: «Nei casi menzionati alle lettere a e c, prima del trattamento di dati concernenti persone non assunte dalla Confederazione deve essere contattato il datore di lavoro». Eventualmente questo aspetto può essere disciplinato anche nell'ordinanza; in questo caso sarebbe necessaria una pertinente integrazione dell'articolo 57*l* AP-LOGA (TG). Il capoverso 2 dovrebbe essere integrato con un'ulteriore lettera riportante il testo «controllo della qualità del lavoro per la valutazione delle prestazioni individuali» (Posta).

333 Capoverso 3

Approvazione: 2 partecipanti alla consultazione approvano la proposta, considerando adeguata questa riserva che garantisce il trattamento dei dati in virtù di un'altra base legale (AG, TI). Tuttavia, AG esprime alcuni dubbi.

Riserve: 5 partecipanti (AG, GR, NE, SH, privatim) manifestano riserve. Vengono espresse due critiche:

- A differenza del presente avamprogetto, altre norme, come i Codici di procedura penale cantonali, la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT; RS *780.1*) e la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS *830.1*), nonché la giurisprudenza pertinente, ammettono la registrazione dei dati soltanto a condizioni severe e spesso solo previa approvazione di un'autorità giudiziaria (AG, GR, NE). Queste leggi permettono un ulteriore trattamento (p.es. come mezzo di prova) soltanto se la registrazione è stata eseguita in modo lecito (AG). La disposizione qui proposta *elimina queste limitazioni* (AG, GR, privatim).

- Inoltre, la disposizione relativizza anche la possibilità di trattare i dati solo per determinate *finalità*, conformemente ai capoversi 1 e 2. Infatti, viene meno la limitazione del trattamento allo scopo di eseguire un semplice controllo amministrativo e, in alcuni casi, i dati e i profili rilevati e conservati a tal fine possono essere utilizzati in un contesto totalmente diverso, per esempio nell'ambito del perseguimento penale o dell'assicurazione sociale secondo la LPGA, e colpire i diritti fondamentali delle persone interessate (SH).

334 Aspetti mancanti

3 partecipanti alla consultazione (AG, SG, USS) ritengono che manchi una regolamentazione relativa all'*informazione delle persone interessate* dal trattamento dei dati: AG sottolinea che finora la sorveglianza video è sempre stata segnalata. Infatti, la necessità di norme sull'informazione degli interessati risulta anche dall'articolo 4 capoverso 4 LPD e l'IFPDT richiede che il datore di lavoro abbia l'obbligo di informare i propri impiegati (di preferenza

attraverso un regolamento scritto) sulla sorveglianza dell'utilizzazione di Internet e della posta elettronica nonché sulle sanzioni e la procedura in caso di sospetti di abuso. L'obbligo di informazione potrebbe essere sancito anche nell'ordinanza, ma SG preferisce che venga previsto già nella legge e propone di introdurre un capoverso 4 che sancisca l'obbligo di informare gli interessati nel caso di un trattamento in riferimento a persone e se lo scopo di tale trattamento lo permette. L'USS raccomanda di integrare il capoverso 2 lettera a come segue: «…, a condizione che la persona interessata sia stata informata per scritto sulla sorveglianza e sui dettagli della procedura».

Un partecipante alla consultazione (Posta) ritiene che dovrebbe essere ammesso anche il trattamento dei dati per eseguire controlli concernenti la *registrazione delle prestazioni di lavoro dal punto di vista qualitativo e quantitativo.* Propone quindi di integrare i capoversi 1 e 2 con un'ulteriore lettera. Nel capoverso 1 andrebbe inserita una lettera f con la seguente formulazione: «i dati concernenti le prestazioni di lavoro del personale: per il controllo degli obiettivi qualitativi e quantitativi». Nel capoverso 2 viene proposta la seguente aggiunta: «controllo della qualità del lavoro per la valutazione delle prestazioni individuali». Per la valutazione delle prestazioni individuali in rapporto a formazione e garanzia della qualità nonché per onorare le prestazioni, è necessario un controllo o un trattamento dei dati in riferimento a persone nell'ambito di un determinato lasso di tempo (p.es. maggio 2009), in particolare nel caso dei call center (servizi clientela).

34 Art. 57/ Disposizioni d'esecuzione

Riserve: 14 partecipanti alla consultazione (AG, GR, LU, NE, SH, SO, TG, TI, VD, ZG, ZH, SwissBanking, usam, privatim) esprimono riserve e presentano proposte.

8 partecipanti ritengono che la norma di delega sia troppo ampia e debba essere sottoposta a una verifica (AG, NE); i principi dell'ordinanza devono essere inseriti nella legge; il principio della legalità non deve essere limitato per motivi di tecnica legislativa (GR, LU, SH, VD, ZG, SwissBanking).

Vengono presentate le seguenti proposte e considerazioni:

- È opportuno in particolare verificare l'eventuale necessità di stabilire nella legge i *termini di conservazione* (NE, SO, VD, ZG, ZH, privatim) *e il momento della distruzione* dei dati (SH). In tale ambito, le direttive potrebbero basarsi sulla LSCPT e sulla giurisprudenza del Tribunale federale (sentenza 1P.358/2006) (ZH). Come indicato nella perizia dell'UFG, alcuni dei parametri da regolamentare sono già chiari nella prassi: per esempio, la conservazione dei dati deve essere breve e immediatamente seguita dalla cancellazione automatica (ZH). Il Cantone di Soletta prevede una durata di conservazione di 96 ore (cfr. §16*bis* cpv. 3 della legge cantonale sulla protezione dei dati e delle informazioni).

- Il *livello di regolamentazione* su scala federale dovrebbe essere armonizzato con quello cantonale: spesso gli impianti pubblici confinano con gli edifici federali, per cui sulle registrazioni video degli organi federali per il controllo degli accessi e dei locali potrebbero essere ripresi eventi rilevanti per gli organi cantonali di perseguimento penale. È quindi necessario verificare se i termini di conservazione di queste registrazioni video possono essere disciplinati in un'ordinanza a livello federale, mentre a livello cantonale sono regolati in una legge formale (NE, SO, VD, ZG, privatim).

- Inoltre, *l'accesso ai dati da parte di terzi* e le rispettive limitazioni dovrebbero essere disciplinati già nella legge (SH, ZH).

- Per garantire un trattamento dei dati conforme alle finalità previste (tanto più importante vista la notevole portata delle registrazioni ammesse), come ulteriore provvedimento sarebbe opportuno sancire nella legge stessa l'obbligo di emanare un *regolamento per una corretta utilizzazione*, i cui contenuti dovrebbero essere fissati già nella legge (ZH, CP, usam).

- Se il coinvolgimento del datore di lavoro esterno alla Confederazione non viene disciplinato nell'articolo 57*k* capoverso 2 come proposto da TG, la norma di delega dovrebbe essere integrata come segue: «e. il coinvolgimento dei datori di lavoro di persone non assunte dalla Confederazione» (TG).

- Deve ancora essere analizzato il *rapporto con altre disposizioni legali speciali* che disciplinano la durata di conservazione, la cancellazione dei dati ecc. (TI).

35 Modifica della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale

Il TF segnala che deve essere prevista soltanto un'applicazione della LOGA «per analogia».

36 Modifica della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)

Il TAF approva la modifica della LTAF perché chiarisce il campo d'applicazione delle nuove disposizioni. L'estensione del campo d'applicazione al TAF è giustificata, dal momento che la necessità di un disciplinamento descritta nel rapporto esplicativo non riguarda soltanto l'Amministrazione federale, ma anche i Tribunali federali. Per il TAF è fondamentale che le nuove disposizioni non compromettano l'indipendenza giudiziaria.

37 Modifica della legge sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione

Nessuna osservazione.

Avamprogetto di revisione del 12 dicembre 2008

Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione
(LOGA)

Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 2008[2],
decreta:

I
La legge del 21 marzo 1997[3] sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione è modificata come segue:

Titolo prima dell'art. 57h (nuovo)
Capitolo 4: Trattamento dei dati
Sezione 1: Documentazione della corrispondenza e degli affari

Titolo prima dell'art. 57i (nuovo)
Sezione 2: Utilizzazione dell'infrastruttura elettronica

Art. 57i (nuovo) Principi

[1] Gli organi federali secondo la legge federale del 19 giugno 1992[4] sulla protezione dei dati possono registrare dati personali risultanti dall'utilizzazione della loro infrastruttura elettronica o dell'infrastruttura elettronica gestita su loro incarico.

[2] Possono trattare tali dati soltanto per le finalità citate nell'articolo 57*k*.

[3] I dati personali possono comprendere anche dati degni di particolare protezione e profili della personalità.

[4] La presente disposizione non si applica alla registrazione dei contenuti di conversazioni telefoniche.

Art. 57j (nuovo) Infrastruttura elettronica

L'infrastruttura elettronica comprende tutti gli impianti e gli apparecchi utilizzati per registrare dati personali. Vi rientrano in particolare:

a. impianti di elaborazione di dati, componenti di rete e programmi;
b. supporti di memoria;
c. apparecchi telefonici;
d. stampanti, scanner, apparecchi fax e fotocopiatrici;
e. sistemi di registrazione del tempo di lavoro;
f. sistemi di controllo degli accessi e dei locali.

Art. 57k (nuovo) Finalità del trattamento dei dati

[1] I dati personali registrati ai sensi dell'articolo 57*i* possono essere trattati esclusivamente per le seguenti finalità:

a. tutti i dati, compresi quelli concernenti i contenuti della posta elettronica: per garantirne la salvaguardia (copie di riserva);
b. tutti i dati, ad eccezione di quelli concernenti i contenuti della posta elettronica: per fini statistici;
c. i dati concernenti l'attivazione e la disattivazione di collegamenti elettronici:
    1. per garantire la sicurezza delle informazioni e dei servizi,
    2. per assicurare la manutenzione dell'infrastruttura elettronica,
    3. per controllare il rispetto dei regolamenti per una corretta utilizzazione,
    4. per risalire agli accessi a collezioni di dati,
    5. per registrare i costi derivanti dall'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica;

---

2 FF **2008** ....
3 RS **172.010**
4 RS **235.1**

d. i dati concernenti i tempi di lavoro del personale: per la gestione del tempo di lavoro;

e. i dati concernenti l'ingresso o l'uscita dagli edifici e locali degli organi federali e la permanenza al loro interno: per garantire la sicurezza.

[2] Il trattamento dei dati secondo il capoverso 1 in riferimento a persone è ammesso soltanto per le seguenti finalità:

a. chiarimenti in merito a un sospetto concreto di abuso;

b. analisi e riparazione di guasti dell'infrastruttura elettronica;

c. controllo dei tempi di lavoro;

d. fatturazione dei costi.

[3] È fatto salvo il trattamento dei dati in virtù di un'altra base legale.

Art. 57l (nuovo) Disposizioni d'esecuzione

Il Consiglio federale disciplina in particolare:

a. la registrazione, la conservazione e la distruzione dei dati registrati;

b. la procedura per l'ulteriore trattamento dei dati;

c. l'accesso ai dati;

d. le misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati.

II

Le seguenti leggi sono modificate come segue:

1. Legge del 17 giugno 2005[5] sul Tribunale federale

Art. 25b (nuovo) Protezione dei dati concernenti l'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica

Per l'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica del Tribunale federale, nell'ambito della sua attività amministrativa si applicano gli articoli 57*i*–57*k* della legge del 21 marzo 1997[6] sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione. Il Tribunale federale emana le disposizioni d'esecuzione necessarie.

2. Legge del 17 giugno 2005[7] sul Tribunale amministrativo federale

Art. 27b (nuovo) Protezione dei dati concernenti l'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica

Per l'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica del Tribunale amministrativo federale, nell'ambito della sua attività amministrativa si applicano gli articoli 57*i*–57*k* della legge del 21 marzo 1997[8] sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione. Il Tribunale amministrativo federale emana le disposizioni d'esecuzione necessarie.

3. Legge del ….[9] sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione[10]

Art. 53a (nuovo) Protezione dei dati concernenti l'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica

Per l'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica del Tribunale penale federale, nell'ambito della sua attività amministrativa si applicano gli articoli 57*i*–57*k* della legge del 21 marzo 1997[11] sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione. Il Tribunale penale federale emana le disposizioni d'esecuzione necessarie.

III

[1] La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

[2] Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

---

5 RS **173.110**

6 RS **172.010**

7 RS **173.32**

8 RS **172.010**

9 RS **...**

10 Disegno conforme al messaggio del 10.09.2008 del Consiglio federale (FF **2008** 7093)

11 RS **172.010**

Elenco dei partecipanti alla consultazione

ACC	Associazione dei quadri della Confederazione
ACS	Associazione dei Comuni Svizzeri
AG	Regierungsrat des Kantons Aargau
AI	Landammann und Standeskommission des Kantons Appenzell Innerrhoden
AKZ	Alternative Kanton Zug
APC	Associazione del personale della Confederazione
AR	Departement Sicherheit und Justiz des Kantons Appenzell Ausserhoden
BE	Regierungsrat des Kantons Bern
BL	Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft
BS	Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt
CDS	Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità
CP	Centre Patronal
economiesuisse	Federazione delle imprese svizzere
FR	Conseil d'Etat du Canton de Fribourg
FSA	Federazione Svizzera degli Avvocati
GDS	Giuristi e Giuriste Democratici Svizzeri
GE	Conseil d'Etat du Canton de Genève
GL	Regierungsrat des Kantons Glarus
GR	Die Regierung des Kantons Graubünden
I Verdi	Partito ecologista svizzero e Alliance verte
JU	Gouvernement de la République et du Canton du Jura
Lega	Lega dei Ticinesi
LU	Justiz- und Sicherheitsdepartement des Kantons Luzern
NE	Le Conseil d'Etat du Canton de Neuchâtel
NW	Landammann und Regierungsrat des Kantons Nidwalden
OW	Regierungsrat des Kantons Obwalden
PBD	Partito Borghese Democratico
PCS	Partito cristiano sociale
PEV	Partito Evangelico Svizzero
PLR	Partito Liberale Radicale
PLS	Partito liberale svizzero
Posta	La Posta Svizzera
PPD	Partito popolare democratico
privatim	Associazione degli Incaricati svizzeri della protezione dei dati
PS	Partito socialista
PSdL	Partito svizzero del lavoro
PVL Zurigo	Partito verde-liberale Zurigo
SAB	Gruppo svizzero per le regioni di montagna
santésuisse	Associazione mantello delle casse malati
SG	Regierung des Kantons St. Gallen
SH	Regierungsrat des Kantons Schaffhausen
SIC	Società svizzera degli impiegati di commercio
SO	Regierungsrat des Kantons Solothurn
SRG	SRG SSR idée suisse
SSP	Sindacato dei Servizi Pubblici e Sociosanitari
SwissBanking	Associazione svizzera dei banchieri
Swisscom	Swisscom SA
Syndicom	Sindacato della comunicazione
SZ	Regierungsrat des Kantons Schwyz
TAF	Tribunale amministrativo federale

TF	Tribunale federale
TG	Departement für Finanzen und Soziales des Kantons Thurgau
TI	Il Consiglio di Stato, Repubblica e Cantone Ticino
TPF	Tribunale penale federale
transfair	Sindacato cristiano dei servizi pubblici e del terziario della Svizzera
Travail.Suisse	Associazione mantello Travail.Suisse
UCS	Unione delle città svizzere
UDC	Unione Democratica di Centro
UDF	Unione Democratica Federale
UR	Landammann und Regierungsrat des Kantons Uri
usam	Unione svizzera delle arti e mestieri
USC	Unione Svizzera dei Contadini
USI	Unione svizzera degli imprenditori
USS	Unione sindacale svizzera
VD	Conseil d'Etat du Canton de Vaud
VS	Conseil d'Etat du Canton du Valais
ZG	Regierungsrat des Kantons Zug
ZH	Regierungsrat des Kantons Zürich